

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2229

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

Modifiche urgenti al codice di procedura civile

Presentato il 25 gennaio 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — I criteri ai quali si ispira il disegno di legge sono essenzialmente due: da un lato si persegue l'intento di incidere su alcuni snodi dell'attuale disciplina al fine di eliminare talune rigidità sovente non imposte, ma consentite dalla legge, che costituiscono altrettanti ingombri all'efficienza del processo (specie esecutivo e cautelare); dall'altro lato, si persegue l'intento di risolvere, in senso meno formalistico, talune contraddizioni dell'attuale disciplina quali si sono andate evidenziando nel corso di questi anni di applicazione.

Si tratta di previsioni normative che — senza in alcun modo pregiudicare (se non in settori per i quali vi è unanime consenso) la futura riforma del processo civile — recano un sensibile ed atteso contributo al miglioramento dell'attuale disciplina del codice di rito e di alcuni istituti ad esso collegati, liberandolo da incrostazioni formalistiche, allo scopo di contribuire ad

adeguare il sistema alle esigenze di una giustizia celere e perciò stesso efficace.

Il primo gruppo di ipotesi consta delle seguenti modifiche:

a) aumento della competenza per valore del giudice di pace, attualmente sotto utilizzato rispetto alle sue potenzialità (anche per l'esperienza ormai acquisita), tenuto anche conto che gli attuali limiti di competenza sono stati fissati diversi anni fa (articolo 7);

b) udienza di prima comparizione (articolo 180), che non costituisce più la prima di una predeterminata e rigida serie di udienze di trattazione e di ammissione delle prove, ma soltanto la prima (e potenzialmente, anche l'ultima) di una serie duttilmente adeguata alle esigenze concrete della lite;

c) udienza per l'ammissione dei mezzi di prova (articolo 184), che viene

adeguata alla nuova duttilità della fase introduttiva del processo, eliminando una preclusione che — assente nella legge — è affermata da taluna giurisprudenza di merito, con conseguente irrigidimento del sistema;

d) ordinanza ingiuntiva (articolo 186-ter) e ordinanza sostitutiva della decisione (articolo 186-quater) che sono diversamente strutturate con riguardo alle modalità di reazione e al mantenimento degli effetti, ai fini di potenziare la funzione definitoria della controversia;

e) modifiche agli articoli 187, 189 e 190 che mirano a snellire il processo eliminando ora una trattazione potenzialmente inutile della causa, anche a fronte di questioni preliminari di merito e pregiudiziali di rito idonee a definire il giudizio (dove la idoneità in concreto è dimostrata dalla richiesta concorde delle parti di una immediata decisione della questione), ora l'attesa di una lontana udienza riservata alla precisazione delle conclusioni (contemperando le esigenze delle parti e del giudice con il raddoppio del termine massimo per il deposito della decisione); inoltre, si consente alle parti, purché concordi, una più meditata difesa attraverso la proroga del termine per il deposito delle comparse conclusionali;

f) potere di inibitoria del giudice d'appello (articolo 283) che può essere esercitato con esplicito riferimento sia al *fumus boni iuris* dell'appello (con il riferimento ai « fondati motivi ») che recupera dignità valutativa accanto al *periculum in mora*, che è pur sempre presente come elemento imprescindibile tanto da essere connotato dal riferimento al gravissimo danno, con la previsione della possibilità di imporre cauzione, così rendendo duttile l'istituto;

g) inversione dell'ordine nella discussione davanti alla Corte di cassazione (articolo 379) che risponde all'esigenza di assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio; deposito del dispositivo entro trenta giorni (articolo 380) che contempera l'esigenza della meditazione

della decisione (e, quindi, anche il ripensamento del dispositivo deliberato subito dopo la discussione) con quella di certezza dei rapporti soggetti al giudizio della Corte, con la previsione di una proroga per ulteriori trenta giorni da disporre con decreto motivato del presidente del collegio.

Le numerose innovazioni riguardanti il processo esecutivo rispondono, nel loro complesso, all'esigenza di razionalizzare e velocizzare un processo che necessita di urgenti misure. È stato quindi previsto:

a) la riserva dell'intervento ai soli creditori muniti di titolo, come da tempo auspicato dalla migliore dottrina (articolo 499 e conseguentemente articoli 526, 528, 564, 566 e 629);

b) la generalizzazione ad ogni tipo di esecuzione (articolo 499, terzo comma) dell'istituto, oggi riservato all'espropriazione mobiliare (articolo 527), dell'estensione del pignoramento e la previsione (articolo 546) che il pignoramento presso terzi produce nel patrimonio del debitore, effetti commisurati all'entità del credito del pignorante e non anche, come oggi, effetti spropositati;

c) il potenziamento dell'efficienza, quanto a tempi e risultato economico, della vendita forzata che il giudice, preferendo non servirsi del notaio *ex lege* n. 302 del 1998, voglia condurre in prima persona, e ciò facendo leva sull'istituto della custodia per vendere il bene libero (articolo 560) e sulla vendita senza incanto (articoli 571 e 572), riscrivendo l'istituto delle offerte dopo l'incanto per stroncare fenomeni estorsivi ai quali si prestava (articolo 584), rendendo meno rigida ed automatica la disciplina della produzione della documentazione ipocatastale (articolo 567);

d) l'elevazione a dieci giorni del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (articolo 617) istituito non più utilizzabile soltanto per opposizioni meramente formali, ma anche per complesse forme di contestazione di una

serie di atti e provvedimenti esecutivi, che è ulteriormente valorizzato in quanto elevato a rimedio esperibile avverso l'ordinanza risolutiva di controversie insorte in sede di distribuzione del ricavato (articolo 512);

e) l'individuazione nella notifica dell'avviso del momento iniziale dell'esecuzione per il rilascio (articolo 608);

f) l'attribuzione al giudice dell'opposizione al precetto del potere di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo o l'esecuzione, con previsione del reclamo *ex* articolo 669-*terdecies* come agile strumento in luogo dell'opposizione agli atti — per contestare la legittimità di tale significativo provvedimento (articolo 624).

Con riguardo al procedimento monitorio, al cautelare uniforme e ai provvedimenti anticipatori e possessori, sono state adottate le seguenti modificazioni:

a) è eliminata la limitazione dell'utilizzo del procedimento ingiuntivo nei casi di notificazione all'intimato fuori dal territorio nazionale (articolo 633) ed è prevista la possibilità per il giudice dell'opposizione di revocare, e non solo sospendere, l'esecuzione provvisoria (articolo 649), per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla concessione della provvisoria esecuzione;

b) è stato previsto che il provvedimento d'urgenza anticipatorio — sempre munito di pronuncia sulle spese (articolo 700) — non necessita dell'inizio del giudizio di merito da parte del cautelato ai fini del mantenimento dell'efficacia (articolo 669-*octies*);

c) è stato previsto che il *dies a quo* per il reclamo è costituito dalla comunicazione del provvedimento (articolo 669-*terdecies*); è stato raddoppiato il termine per l'inizio della causa di merito (articolo 669-*octies*) ed è stato previsto che in caso di reclamo i predetti termini decorrono dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo, in modo tale da evitare precipitose azioni di merito e da

consentire il coordinamento tra l'esito del reclamo e l'inizio del giudizio di merito;

d) è stato parzialmente riscritto il procedimento possessorio (articolo 703) lasciando a quella delle parti che vi abbia interesse di far proseguire, in via contenziosa ordinaria, la fase urgente e prevenendo che la sentenza sia inappellabile.

All'esigenza di razionalizzare taluni aspetti del sistema attuale sono dedicate le modificazioni dei seguenti articoli:

a) articolo 92, con la previsione dell'obbligo di motivare la compensazione delle spese, che oggi avviene con tautologico richiamo ai giusti motivi e quindi finisce per rappresentare un indiretto incentivo alla litigiosità;

b) articolo 145, con la previsione di modalità di notificazione alle persone giuridiche ed associazioni parimenti efficaci sul piano sostanziale, ma assai meno defatiganti delle attuali;

c) articolo 165, con la previsione, volta a legittimare prassi talvolta tollerate, ma proprio per ciò fonte di incertezza, dell'iscrizione a ruolo con «velina» e del *dies a quo* del termine nel caso di notifica a più parti, chiarendo che esso decorra dall'ultima delle notificazioni effettuate;

d) articoli 170 e 285, con la previsione — che elimina un'attuale discriminazione — della notifica al difensore di più parti di una sola copia della sentenza o dell'impugnazione;

e) articoli 250 del codice di rito e 103 delle disposizioni di attuazione, con la previsione — modellata sul codice di procedura penale — dell'intimazione del teste a mezzo raccomandata, e non necessariamente con notifica;

f) articolo 255, mediante adeguamento monetario delle sanzioni a carico del teste non comparso;

g) articolo 319, con una previsione razionalizzatrice delle modalità di costituzione davanti al giudice di pace;

h) articolo 492, con la previsione dell'invito al debitore ad eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, altrimenti provvedendosi alle notifiche presso la cancelleria;

i) articolo 495, con la previsione che la conversione del pignoramento possa chiedersi solo prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, al fine di evitare manovre meramente dilatorie del debitore;

l) articolo 830, con la disciplina, la cui attuale assenza è fonte di gravi incertezze, dell'inibitoria del lodo impugnato per nullità;

m) articolo 274 del codice civile, con una disciplina dell'ammissibilità modellata su quella di cui alla legge n. 117 del 1988;

n) articolo 2721 del codice civile, con l'adeguamento a 25.000 euro del limite di lire 5.000 vigente sin dal 1942;

o) articolo 8 della legge n. 890 del 1982, così colmando la lacuna aperta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 346 del 1998;

p) articolo 9 della legge n. 488 del 1999, eliminando talune incertezze interpretative della legge istitutiva del contributo unificato;

q) articolo 13 della legge n. 276 del 1997, al fine di snellire la definizione davanti al giudice onorario aggregato di cause che erano già giunte alla decisione davanti al collegio.

Attraverso il presente intervento normativo, il Governo intende dare un primo concreto segno di attenzione per i problemi della giustizia civile, che entro breve tempo saranno affrontati in maniera sistematica.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile, al primo comma, le parole: « lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « seimila euro ».

2. All'articolo 7 del codice di procedura civile, al secondo comma, le parole: « lire trenta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « ventimila euro ».

ART. 2.

1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti ».

ART. 3.

1. All'articolo 145 del codice di procedura civile, al primo comma, dopo le parole: « alla sede stessa » sono aggiunte le seguenti: « ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente indicandone nell'atto la qualità ».

2. All'articolo 145 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma dell'articolo 140 ».

ART. 4.

1. All'articolo 165 del codice di procedura civile, al primo comma, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Il difensore, che faccia espressa riserva di produzione dell'originale all'udienza di comparizione, può depositare anche copia fotostatica dell'atto di citazione ».

2. Il secondo comma dell'articolo 165 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione, ovvero la copia fotostatica in caso di riserva di cui al primo comma, deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione e da tale data decorre il termine per la costituzione ».

ART. 5.

1. All'articolo 170 del codice di procedura civile, al secondo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La disposizione si applica anche agli atti di impugnazione ».

ART. 6.

1. All'articolo 180 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore, esperito il tentativo di conciliazione, può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. Su istanza di una delle parti, fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non superiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio; altrimenti procede a norma dell'articolo 183 ».

ART. 7.

1. All'articolo 184 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nella prima udienza di trattazione, o in quella eventualmente fissata ai sensi dell'articolo 183, ultimo comma, il giudice istruttore, salva l'applicazione dell'articolo 187, ammette i mezzi di prova proposti che ritiene ammissibili e rilevanti; ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare mezzi di prova, nonché altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria ».

ART. 8.

1. All'articolo 186-ter del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« L'ordinanza diventa esecutiva ai sensi dell'articolo 647 se contro di essa non è proposta opposizione nel termine di trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla sua comunicazione, mediante ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria ».

2. All'articolo 186-ter del codice di procedura civile, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

« In mancanza dell'opposizione di cui ai precedenti due commi l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma, ed il giudice, se l'ingiungente che abbia interesse alla prosecuzione non si oppone, dichiara d'ufficio l'estinzione del processo. Se il processo, proseguito per l'opposizione o la costituzione dell'ingunto, ai sensi dei precedenti due commi, si estingue, l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma ».

ART. 9.

1. All'articolo 186-*quater* del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla sua comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza ».

ART. 10.

1. All'articolo 187 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Se richiesto da tutte le parti, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione di questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in cancelleria ».

ART. 11.

1. All'articolo 189 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Tuttavia, ove vi sia istanza di una delle parti, il giudice assegna un termine non superiore a venti giorni per la precisazione delle conclusioni a mezzo di atto depositato in cancelleria; in caso di mancato deposito, si intendono proposte le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, ovvero rassegnate a norma dell'articolo 183. In tal caso, il termine per la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 281-*quinquies* è elevato a sessanta giorni e quello di cui all'articolo 352 è elevato a centoventi giorni ».

ART. 12.

1. All'articolo 190 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine, prorogabile una sola volta su istanza di tutte le parti costituite, di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi ».

ART. 13.

1. All'articolo 250 del codice di procedura civile, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

« L'intimazione, al teste richiesto dalle parti private, di comparire in udienza, può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento ».

ART. 14.

1. All'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto il seguente comma:

« L'intimazione a cura del difensore contiene:

1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

2) le generalità e il domicilio della persona da citare;

3) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'articolo 255 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione abbia dato causa ».

ART. 15.

1. All'articolo 255 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure dispone l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione abbia dato causa ».

ART. 16.

1. L'articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 283. — (*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello*). — Il giudice d'appello su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale quando può derivarne gravissimo danno o sussistono fondati motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con cauzione o senza ».

ART. 17.

1. L'articolo 285 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 285. — (*Modo di notificazione della sentenza*). — La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa su istanza di parte, a norma dell'articolo 170, primo, secondo e terzo comma ».

ART. 18.

1. All'articolo 319 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura.

I termini per la costituzione delle parti sono fissati in venti giorni dalla notificazione per l'attore e in venticinque giorni dalla notificazione per il convenuto.

Se una delle parti si costituisce entro il termine a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza; la parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace, salva la disposizione dell'articolo 291 ».

ART. 19.

1. All'articolo 379 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Dopo la relazione, il presidente invita il pubblico ministero ad esporre oralmente le sue conclusioni motivate e quindi gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche ».

2. All'articolo 379 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono abrogati.

ART. 20.

1. All'articolo 380 del codice di procedura civile, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: « Il dispositivo della sentenza sottoscritto dal presidente viene pubblicato entro trenta giorni dalla deliberazione, mediante deposito in cancelleria, salvo che il presidente, con decreto motivato depositato entro lo stesso termine, ne disponga la proroga per ulteriori trenta giorni ».

ART. 21.

1. All'articolo 492 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice ».

ART. 22.

1. All'articolo 495 del codice di procedura civile, al primo comma, le parole: « In qualsiasi momento anteriore alla vendita, » sono sostituite dalle seguenti: « Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, ».

ART. 23.

1. All'articolo 499 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Oltre i creditori indicati nell'articolo precedente, possono intervenire solo i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo ».

2. All'articolo 499 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Ai creditori, intervenuti entro l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'aggiudicazione, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, all'udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili e di invitarli ad estendere il pignoramento; se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione ».

ART. 24.

1. All'articolo 512 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma ».

2. All'articolo 512 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il giudice può sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata ».

ART. 25.

1. All'articolo 525 del codice di procedura civile, il primo comma è abrogato.

2. All'articolo 525 del codice di procedura civile, al terzo comma, le parole:

« le lire dieci milioni » sono sostituite dalle seguenti: « i ventimila euro ».

ART. 26.

1. All'articolo 526 del codice di procedura civile, le parole: « , se muniti di titolo esecutivo, » sono soppresse.

ART. 27.

1. L'articolo 527 del codice di procedura civile è abrogato.

ART. 28.

1. All'articolo 528 del codice di procedura civile, il primo comma è abrogato.

2. All'articolo 528 del codice di procedura civile, al secondo comma, le parole: « a norma del comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « dopo l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione ».

ART. 29.

1. All'articolo 546 del codice di procedura civile, dopo le parole: « da lui dovute » sono inserite le seguenti: « e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà ».

2. All'articolo 546 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza ».

ART. 30.

1. All'articolo 560 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il debitore può continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui ed alla sua famiglia, facendone istanza al giudice ».

2. All'articolo 560 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« I provvedimenti di nomina e di revoca del custode e l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca sono dati con ordinanza costituente titolo esecutivo per il rilascio e non impugnabile. Dopo l'aggiudicazione è sempre sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485 ».

ART. 31.

1. L'articolo 564 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 564. — (*Facoltà dei creditori intervenuti*). — I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e possono provocare i singoli atti ».

ART. 32.

1. L'articolo 566 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 566. — (*Intervento dei creditori iscritti e privilegiati*). — I creditori iscritti e privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 563, secondo comma, ma prima di quella prevista dall'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione e possono provocare atti della espropriazione ».

ART. 33.

1. All'articolo 567 del codice di procedura civile, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati, su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi. Ulteriori proroghe possono essere concesse nei limiti di cui all'articolo 154. Se la proroga non è concessa o non è richiesta, il giudice dell'esecuzione dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile carente della prescritta documentazione; si applica l'articolo 630 ».

ART. 34.

1. All'articolo 571 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'offerta non è efficace se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto ».

ART. 35.

1. All'articolo 572 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Se l'offerta è inferiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere ».

2. All'articolo 572 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Se l'offerta è pari o superiore al valore determinato a norma dell'articolo 568, il giudice può fare luogo alla vendita quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all'incanto ».

ART. 36.

1. L'articolo 584 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 584. — (*Offerte dopo l'incanto*).
— Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

Tali offerte si fanno mediante deposito in cancelleria, prestando cauzione per una somma pari alla metà di quella offerta, oltre l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.

Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione a titolo di multa ».

ART. 37.

1. All'articolo 608 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà ».

ART. 38.

1. All'articolo 617 del codice di procedura civile, al primo comma, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

2. All'articolo 617 del codice di procedura civile, al secondo comma, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

ART. 39.

1. All'articolo 624 del codice di procedura civile, al primo comma, è aggiunto il seguente periodo: « Il giudice provvede analogamente, anche sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo, in caso di opposizione ai sensi dell'articolo 615, primo comma ».

2. All'articolo 624 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma ».

ART. 40.

1. L'articolo 629 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

« ART. 629. — (*Rinuncia*). — Il processo si estingue se il creditore pignorante e quelli intervenuti rinunciano agli atti.

In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306 ».

ART. 41.

1. All'articolo 633 del codice di procedura civile, il terzo comma è abrogato.

ART. 42.

1. All'articolo 641 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il termine di cui al precedente comma è di cento giorni se la notificazione deve essere effettuata fuori dalla Repubblica ».

ART. 43.

1. All'articolo 644 del codice di procedura civile, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « novanta », e la parola: « novanta » dalla seguente: « centoventi ».

ART. 44.

1. All'articolo 649 del codice di procedura civile, dopo la parola: « sospendere » sono inserite le seguenti: « o revocare ».

ART. 45.

1. All'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile, al primo comma, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

2. All'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile, al secondo comma, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

3. All'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile, dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

« Nel caso di reclamo, i termini di cui ai commi precedenti decorrono dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo.

Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al primo comma dell'articolo seguente non si applicano ai provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700, ma la parte contro la quale è stato emesso il provvedimento può iniziare

il giudizio di merito; si applica l'articolo 669-*novies*, terzo comma.

Nel caso di mancato inizio del giudizio di merito il provvedimento d'urgenza è revocabile e modificabile dal giudice che l'ha emesso solo se si verificano mutamenti delle circostanze ».

ART. 46.

1. All'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla sua comunicazione ».

ART. 47.

1. All'articolo 700 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« In ogni caso, il giudice provvede sulle spese a norma degli articoli 91 e seguenti ».

ART. 48.

1. All'articolo 703 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti, in quanto compatibili ».

2. All'articolo 703 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Con l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda il giudice provvede sulle spese del procedimento. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, che è definito con sentenza non appellabile. Si applica l'articolo 669-*octies*, terzo comma ».

ART. 49.

1. All'articolo 830 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere l'esecutorietà del lodo quando può derivarne gravissimo danno o sussistono fondati motivi, con cauzione o senza ».

ART. 50.

1. All'articolo 274 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto che dichiara l'inammissibilità si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Contro il decreto d'inammissibilità della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione che, in sede di impugnazione, dichiarano ammissibile la domanda, rimettono gli atti al tribunale per la prosecuzione del processo ».

ART. 51.

1. All'articolo 2721, primo comma, del codice civile, le parole: « le lire cinquemila » sono sostituite dalle seguenti: « i venticinquemila euro ».

ART. 52.

1. All'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o sua dipendenza.

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espreso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente ».

2. All'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione, con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione.

Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato" e della data di restituzione ».

3. All'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore ».

4. All'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, il sesto comma è abrogato.

ART. 53.

1. All'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: « Il contributo non è dovuto nelle ipotesi di riassunzione del giudizio nel grado per il quale lo stesso è già stato versato ».

ART. 54.

1. Al comma 1 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunta la seguente lettera:

« *g-bis*) nulla è dovuto per i procedimenti di correzione degli errori delle sen-

tenze e degli altri provvedimenti del giudice ».

ART. 55.

1. All'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, i commi da 2 a 6 sono abrogati.

2. All'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1. Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, convoca le parti davanti a sé e provvede per la decisione della causa ai sensi degli articoli 281-*quater*, 281-*quinquies* e 281-*sexies* del codice di procedura civile ».

